

Delibera n. 28/1997

COMUNE



TORTORA

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici**

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(*Ing. Pasquale Lamboglia*)



IL SINDACO
(*Ing. Pasquale Lamboglia*)

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

1. Oggetto del regolamento
2. Definizioni
3. Commissione consultiva

CAPO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

4. Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
5. Scopo delle sovvenzioni
6. Carattere delle sovvenzioni
7. Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
8. Somministrazione delle sovvenzioni

CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

9. Soggetti beneficiari dei contributi
10. Scopo dei contributi
11. Carattere dei contributi
12. Procedura per l'assegnazione dei contributi
13. Erogazione dei contributi

CAPO IV - CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

14. Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari
15. Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - Limiti
16. Procedura per l'assegnazione dei sussidi
17. Procedura per l'assegnazione degli ausili finanziari




CAPO V - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

18. Soggetti beneficiari di vantaggi economici
19. Scopo della concessione di vantaggi economici
20. Natura del vantaggio economico
21. Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
22. Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

23. Riesame delle situazioni in atto
24. Termine per la conclusione dei procedimenti
25. Individuazione delle unità organizzative
26. Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
27. Leggi ed atti regolamentari
28. Pubblicità del regolamento
29. Entrata in vigore

[~~SEGRETERIA COMUNALE~~ CAPO]



[~~SEGRETERIA COMUNALE~~]
SINDACO
(Sng. Pasquale Lamboglia)

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'applicazione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "*concessione di sovvenzioni*": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per "*concessione di contributi*": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*": si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.


In particolare si intende:

- per "*sussidio*": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "*ausilio finanziario*": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "*attribuzione di vantaggi economici*" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- (1)
* → - Sindaco o suo delegato - Presidente.
- N. 3 Membri designati dai capigruppo consiliari di cui N. 2 di maggioranza e N. 1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.
2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.
3. Tiene luogo al parere della Commissione, di cui al precedente comma 1, quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.
4. E' facoltà della Giunta Comunale esaminare richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici prescindendo dal parere consultivo della commissione di cui all'art. 3, comma 1, qualora la stessa, convocata per l'applicazione del presente regolamento, non deliberi per mancanza del numero legale per n. 2 (due) sedute consecutive.

1)* Modificata con delibera di C.C. n. 20 del 09.6.2000

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPS
(D.L. 30/01/1998 n. 26)
(Ing. P. Lamboglia)



Ing. P. Lamboglia

CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art.4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc, non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari, che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, purchè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) *straordinario*: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro l'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta,
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1°, comma 3° o comma 4°.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.
5. E' facoltà della Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art.3 esaminare richieste di sovvenzioni che, per la loro imprevedibilità e preventiva determinazione non è possibile presentare entro i termini fissati dal precedente comma 1.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla sovvenzione acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Prof. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

6. Gli interessati, nel successivo anno di richiesta del contributo, dovranno presentare consuntivo delle spese sostenute nell'intero anno precedente la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi. La mancata trasmissione del suddetto consuntivo comporterà l'esclusione da qualsiasi ulteriore beneficio.

IL SEGREARIO GENERALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lombaglia)

CAPO III
CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo art. 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro l'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1°, o comma 3° o comma 4°.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.
5. E' facoltà della Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art.3, esaminare richieste di sovvenzioni che per la loro imprevedibilità e preventiva determinazione non è possibile presentare entro i termini fissati dal precedente comma 1.

Art.13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

CAPO



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Samboglia)

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6. Gli interessati, nel successivo anno di richiesta del contributo, dovranno presentare consuntivo delle spese sostenute nell'intero anno precedente la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi. La mancata trasmissione del suddetto consuntivo comporterà l'esclusione da qualsiasi ulteriore beneficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. Sebastiano Grandi



IL SINDACO
(Ing. Rosante Lamboglia)

CAPO IV
CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art.14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n 16 del D P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art.15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi;
2. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale
3. Le persone di cui alle precedenti lettere a) b) e c) del precedente comma 1 non potranno avere, per usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, un reddito superiore al "reddito minimo vitale".
4. Per reddito "minimo vitale" si intende il livello minimo di reddito necessario per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene e sanità e vita di relazione.
Il reddito minimo vitale si fa coincidere con l'importo minimo della pensione sociale, maggiorata del 40% per il primo componente della famiglia, del 30% per il secondo, del 20% per il terzo, del 10% per il quarto. Per ogni componente oltre il quinto viene applicata una maggiorazione di £. 500.000.
L'ammontare del canone locativo fino ad un massimo di £. 300.000 mensili, viene detratto dall'importo complessivo del reddito familiare, che deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.
5. Sono esclusi dal diritto del sussidio i cittadini che pur dichiarando redditi non superiori ai parametri fissati nel precedente comma:

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grande)

11



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lomboglia)

a) siano in età lavorativa, iscritti all'ufficio collocamento e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);

b) esercitino professioni o lavori in proprio (artigiani, commercianti, agricoltori, liberi professionisti, ecc.), in quanto si assume che tali attività producano comunque un reddito presuntivo non riconducibile allo stato di indigenza;

c) siano proprietari di altri beni immobili, oltre alla casa di abitazione;

d) siano proprietari di beni di consumo che inducano ad escludere lo stato di indigenza

+ 6. In deroga ai requisiti e ai criteri dianzi enunciati, possono essere ammessi a fruire dell'assistenza i cittadini in particolare ed eccezionale situazione socio-economica-sanitaria, i quali, per la presenza di condizioni pluriproblematiche, non possono assicurare, con il reddito di cui dispongono, il pieno e soddisfacente diritto primario alla salute ed a una vita dignitosa e decorosa.

Tale eccezionale situazione deve essere accertata e documentata da una relazione dettagliata del competente Servizio Sociale e dalla Polizia Municipale.

Art.16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti, è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.

2 I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grando)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lambòglia)

Art.17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n 66

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Pr. Sebastiano Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lombaglia)

CAPO V
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art.18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche purché rientrino nei parametri di reddito e nei criteri stabiliti dai commi 3,4,5 e 6 del precedente art. 15.;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc, non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art.20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi o comunque di locali di proprietà comunale
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa;
 - b.4 attività sportive gestite dal Comune;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grasso)




IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

Art.21- Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3. Potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. A detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art 3


CAPO



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali, di fronte ad eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura, la Giunta Comunale provvederà a revocare la concessione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

La determinazione della Giunta, per i procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, deve essere adottata entro 60 gg. dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono individuate nell'area amministrativa, servizio sociale.

Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

SECRETARIO COMUNALE E CAPO
DEI SEGRETERII (Grande)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3, nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva e sostituisce ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Sebastiano Grando)



IL SINDACO
(Ing. Pasquale Lamboglia)